

Data release **01 / 04 / 2011**N° release **0004**Pagina **1** di **3****FIDEJUSSIONE SPECIFICA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione	ETICREDITO – BANCA ETICA ADRIATICA SPA
Sede legale	Via Dante Alighieri, 25 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche	5616
Codice ABI	03310
Nr. di telefono	0541-208011
Nr. Fax	0541-208026
Sito Internet	www.eticredito.it
Indirizzo di posta elettronica	info@eticredito.it

CHE COS'È LA FIDEJUSSIONE SPECIFICA

Con il rilascio di questa garanzia (fidejussione) il fidejussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di una obbligazione assunta verso la banca stessa dal debitore garantito qualora questi non adempia.

La fidejussione specifica garantisce alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Data release 01 / 04 / 2011

N° release 0004

Pagina 2 di 3

FIDEJUSSIONE SPECIFICA**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Rilascio fidejussione da parte del garante	Gratuito
Rilascio informativa precontrattuale	Gratuito

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Nel caso di linee di credito a tempo indeterminato, il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici, ed è operante solo quando la Banca abbia avuto a sua volta la possibilità di recedere dal rapporto di credito e sia conseguentemente cessata la possibilità di utilizzo dello stesso da parte del debitore.

Il fidejussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento suindicato.

Negli altri casi (linee di credito a tempo determinato) il fidejussore non può recedere nel corso delle operazioni dalla garanzia, che rimane efficace fino a quando alla Banca non risultino formalmente estinte le obbligazioni garantite.

Tempi massimi di chiusura

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 3 giorni lavorativi.

Per la liberatoria è necessario attendere una nuova delibera di affidamento che prevede lo scarico della garanzia prestata, nel termine massimo di 6 mesi.

La lettera liberatoria verrà inviata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Reclami

- Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
 - a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo:
Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa
Direzione Generale – c.a. Responsabile dei Controlli
Oggetto "Reclamo"
Via Dante Alighieri, 25 – 47921 Rimini RN
 - a mezzo fax al numero: 0541-208026
 - tramite posta elettronica all'indirizzo: info@eticredito.it;
 - tramite consegna presso gli sportelli della Filiale della Banca.
- La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.
- Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può:
 - consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
 - chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia;
 - chiedere alla Banca;
 - rivolgersi alle sedi dell'A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di

FIDEJUSSIONE SPECIFICA

Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111).

- Per le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, dove l'A.B.F. non è competente, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman – Giurì Bancario, un organismo collegiale che ha la funzione di risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

LEGENDA

Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
Decadenza dal beneficio del termine	In presenza di determinati eventi pregiudizievoli riguardanti il debitore, il creditore può chiedere immediatamente quanto dovuto, senza attendere la scadenza prevista
Obbligazione in solido	L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell'intero debito
Informativa precontrattuale	Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle Banche